

N.R.G. PU 28-1/2023

N. 4/23 - CCI - RISTR. DEBITI

N. 5/23 - CCI - RISTR. DEBITI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da _____ nato in _____ il _____

F. A _____ ed _____ nata in _____ il _____

(C.F. _____), entrambi residenti in _____) alla Via _____ (Avv. ti

Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Rag. Rosanna Porfiri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII in data 7/03/2023 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta; vista la relazione dell'OCC depositata in data 28/04/2023 dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, è pervenuta un'unica osservazione da parte del creditore _____ (volta all'incremento della percentuale di soddisfacimento del proprio credito al 100% in luogo del 20% previsto nella proposta iniziale), esaminata la quale l'OCC incaricato non ha ritenuto di apportare modifiche al piano con la condivisibile motivazione per la quale l'incremento richiesto non sarebbe giustificato in relazione alla eguale misura della falcidia nei confronti degli altri creditori privilegiati non ipotecari. Evidenzia inoltre l'OCC come nella relazione iniziale il credito prededucibile vantato dai legali che assistono i debitori sia stato indicato al netto degli oneri ed accessori di legge e che, pertanto, il piano è stato conseguentemente adeguato, portandosi così l'importo del debito complessivo dei proponenti da _____ ad €:

rilevato che, a fronte del suesposto debito complessivo il piano depositato dai ricorrenti, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili pari ad € _____ da soddisfarsi nell'arco temporale di 11 mesi;



2. pagamento dei creditori privilegiati con ipoteca nella misura del 50% del debito residuo, pari ad € . da soddisfarsi nell'arco temporale di 5 anni e 2 mesi;
3. pagamento stralciato degli altri creditori privilegiati, nella misura del 20% del debito residuo, pari ad € . nell'arco temporale di 5 anni e 5 mesi;
4. pagamento stralciato dei creditori chirografari, nella misura del 20% del debito residuo, pari ad € . nell'arco temporale di 7 anni e 4 mesi;

evidenziato che, in base al piano, i debitori provvederanno ai suddetti pagamenti rendendo disponibile alla procedura la somma, ricavata dai propri redditi futuri, di € mensili per un periodo di 7 anni e 4 mesi a decorrere dalla data di omologazione del piano e così per un totale di €.

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere ad una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ROLAND MUJICAS** nato in Romania il 21/09/1970 (C.F. MJCRND70P21Z129M) ed **ELISABETA MUJICAS** nata in Romania il 15/11/1972 (C.F. MJCLBT72555Z129D), entrambi residenti in Ancona (AN) alla Via Paolucci n. 4, (Avv.lli Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Rag. Rosanna Porfiri

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DISPONE la sospensione del pignoramento da parte di IFIS del quinto dello stipendio nei confronti di Mujicas Roland poiché pregiudizievole alla compiuta esecuzione del piano prospettato dai ricorrenti anche nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum*

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.



Sent. n. 55/2023 pubbl. il 05/05/2023
Rep. n. 67/2023 del 05/05/2023

Ancona, 03/05/2023

Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

